

PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATS DELLA MONTAGNA E ASST VALTELLINA E ALTO LARIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE, AI SENSI DELLA L.R. 22/2021.

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (di seguito, "**ATS Montagna**"), con sede legale in Sondrio - C.F. e P.IVA 00988200143 - nella persona del Legale rappresentante *pro-tempore*, Direttore Generale Raffaello Stradoni, domiciliato per la carica presso detta sede;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario (di seguito, "**ASST Valtellina e Alto Lario**"), con sede legale in Sondrio – C.F. e P.IVA n. 00988090148 – nella persona del Direttore Generale, Dott. Tommaso Saporito; (ATS della Montagna e ASST Valtellina e Alto Lario, ove congiuntamente considerate, di seguito le "Parti")

RICHIAMATA

- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)";
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 41 Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità) e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n.23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)";

- la Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 15 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)" ha ridisegnato il sistema sociosanitario lombardo attraverso la costituzione delle ATS e delle ASST;

PREMESSO CHE

- con la legge regionale n. 23/2015 e ss.mm.ii., è stata approvata e aggiornata la riforma sanitaria che ha previsto l'istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in sostituzione delle Aziende Sanitarie Locali, e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), in sostituzione delle Aziende Ospedaliere;

- con la legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", sono state introdotte ulteriori modifiche dirette ad assicurare un approccio *one health* (salute globale) finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente;

- che l'art. 36, comma 5, della Legge Regionale 14 dicembre 2021, recita "*I dipartimenti di cure primarie e i dipartimenti funzionali di prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi nove mesi*";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22,

il personale dei dipartimenti di cure primarie, fino alla data di messa a regime di tali dipartimenti in tutte le ASST, resta assegnato all'ATS;

- ai sensi dell'art. 8 (Modifiche all'art. 6 della l.r. 33/2009) della legge regionale

14 dicembre 2021 n. 22, alle ATS sono attribuite le funzioni di coordinamento

e governo dell'attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, unitamente

alle ASST di riferimento, degli accordi con i Medici di Medicina Generale

(MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) del territorio di competenza, sentite

le rappresentanze degli erogatori privati accreditati;

RILEVATA

la necessità di garantire, fino alla messa a regime del Dipartimento di cure

primarie presso le ASST, la continuità nell'erogazione delle prestazioni, al fine di

evitare ogni disagio all'utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Premesse ed allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Impegni delle Parti

ATS Montagna garantirà, fino al 31/12/2022, salvo diverse indicazioni regionali o nuovi accordi tra gli enti sottoscrittori, le seguenti attività:

- attuazione dei contenuti degli Accordi nazionali e regionali per la medicina generale e per la pediatria di famiglia;

- governo delle attività previste dagli accordi nazionali e regionali per la medicina generale e per la pediatria di famiglia;

- gestione del piano dei controlli relativo alle Cure Primarie;
- governo e gestione dell'attività del Servizio di Continuità Assistenziale (CA) compresa la predisposizione calendari turno mensili del Servizio, nonché la gestione cambi turno;
- definizione delle progettualità per la CA;
- coordinamento dei medici tirocinanti in Medicina Generale;
- definizione e attuazione dei progetti di Governo clinico;
- valutazione e verifica della presa in carico dei pazienti cronici, al fine di evidenziare inapproprietezze ed individuare azioni correttive;
- gestione amministrativa delle convenzioni per la medicina generale e per la pediatria di famiglia;
- rilevazione degli ambiti carenti MMG/PDF e delle ore vacanti di continuità assistenziale;
- tenuta e aggiornamento dei fascicoli individuali del personale convenzionato;
- predisposizione e gestione delle graduatorie;
- espletamento delle procedure per l'affidamento degli incarichi, comprese le azioni propedeutiche e conseguenti;
- verifica delle condizioni di incompatibilità;
- gestione parte fissa e variabile degli stipendi dei medici di assistenza primaria e pediatri di famiglia compresi i controlli e gli inserimenti dei flussi di rendicontazione;
- rendicontazioni ore di attività rese dai medici di continuità assistenziale e gestione degli stipendi compresi i controlli e gli inserimenti dei flussi di rendicontazione;

- redazione CET e monitoraggio della spesa;
- allineamento anagrafica dei medici e anagrafica dei cittadini su NAR;
- elaborazione di indicazioni operative per gli operatori ASST in tema di scelta/revoca, esenzioni per reddito e per patologia;
- valutazione delle domande in deroga;
- gestione ricoveri di alta specialità all'estero e indiretta in Italia;
- gestione delle attività connesse alla mobilità internazionale attiva e passiva;
- gestione dei rimborsi per assistenza indiretta e per cure termali;
- elaborazione e gestione dei flussi di competenza;
- gestione dei ricettari rossi e dei ricettari per gli stupefacenti;
- gestione rete medici sentinella Rete INFLUNET.

Le attività oggetto del presente protocollo, di competenza dell'ASST, verranno gradualmente prese in carico dalla stessa con il supporto del coordinamento, se necessario, da parte di ATS Montagna, sino al termine della fase transitoria e, comunque, non oltre il 31/12/2022.

In un'ottica di completa collaborazione e al fine di evitare disagio per i pazienti/utenti e gli operatori verranno programmati ulteriori momenti di incontro e di lavoro tra le strutture firmatarie per approfondire in termini operativi procedure amministrative, protocolli e documenti utili al fine di garantire la continuità delle attività e per individuare strategie atte alla risoluzione di eventuali problematiche o criticità che si dovessero presentare.

Restano ferme le competenze di ATS Montagna in merito alla funzione di coordinamento e governo dell'attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, degli accordi con MMG e PLS del territorio di competenza

anche mediante consultazione degli erogatori privati accreditati, garantendo all'ASST il supporto necessario per l'applicazione.

Articolo 3 – Durata

Il presente protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022, salvo l'intervento di disposizioni regionali in materia di definizione degli assetti e loro relativa attuazione.

Nelle more dell'adozione degli atti di rito, si regolano a norma del presente protocollo i rapporti pregressi intercorsi tra le Parti a decorrere dal 02/08/2022

Articolo 4 – Rapporti Economici

L'attività di cui all'art. 2 viene garantita da ATS Montagna senza alcun onere per l'ASST e senza oneri aggiuntivi per l'ATS stessa (la copertura dei costi correlati a tali attività è stata riconosciuta ad ATS con decreto n. 1492 del 11/02/2022).

Per quanto riguarda la gestione operativa delle sedi e degli ambulatori attualmente utilizzati da ATS Montagna, in primo luogo quelle di proprietà della ASST e relative risorse materiali ad esse correlate (locali, arredi, utenze, sistemi operativi, collegamenti ad internet e SISS, gestionali, device, approvvigionamento farmaci, smaltimento rifiuti) potrà essere regolato da specifici accordi tra le parti, fermo restando gli adempimenti di ATS Montagna in materia di trasferimento di beni e la necessità della sottoscrizione congiunta da parte di ATS e dell'ASST dell'accordo condiviso in relazione al trasferimento dei beni.

Articolo 5 – Personale dipendente

Le parti si impegnano a definire specifici accordi relativi al trasferimento di personale da ATS Montagna ad ASST Valtellina e Alto Lario e si impegnano ad

attivare percorsi formativi per il personale dell'ASST chiamato ad assumere funzioni nelle materie sopracitate.

Articolo 6 – Patrimonio e partite economiche

Le parti si impegnano a definire, nel rispetto delle indicazioni regionali, specifici accordi relativi al trasferimento e alla regolazione:

- del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- dei contratti attivi e passivi;
- delle partite economiche e patrimoniali.

Articolo 7 - Referenti

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste dal presente protocollo, nonché per i rapporti da tenersi tra le Parti:

- ASST Valtellina e Alto Lario individua, quale referente, il dott. Vittorio Colombini.
- ATS Montagna individua, quale referente, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie o suo sostituto.

Articolo 8 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente protocollo. Qualora le parti dovessero riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Articolo 9 - Trattamento dati personali

9.1 Le Parti si impegnano:

a) a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché alla normativa specifica vigente in materia;

b) ad adottare, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, le misure tecnico-organizzative necessarie per effettuare i trattamenti di dati personali nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, vigilando, istruendo e formando il personale autorizzato al trattamento, tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale.

9.2 Nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo, svolte da ATS Montagna con la collaborazione operativa dell'ASST, le Parti individuano ATS Montagna quale Titolare del trattamento dei dati (artt. 24 REG. UE 2016/679 e 28 Codice Privacy).

9.3 Responsabile esterno del trattamento dei dati -ai sensi dell'art. 28 del REG. UE 2016/679- è l'ASST Valtellina e Alto Lario, designata per tale funzione da ATS Montagna col presente protocollo. Al momento della sottoscrizione del presente protocollo ASST Valtellina e Alto Lario:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività sono dati personali e, quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e del REG UE 2016/679;

- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. 101/2018 - e dal REG UE 2016/679 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto alle categorie particolari di

dati trattati, tra i quali i dati sensibili inerenti alla salute (art. 9 REG UE 2016/679);

- si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 lett. b) del REG UE 2016/679, i soggetti autorizzati al trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;

- si impegna a comunicare ad ATS Montagna ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare ATS Montagna affinché quest'ultima, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi quali responsabili esterni del trattamento;

- consente l'accesso di ATS Montagna o suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità di svolgimento dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento delle categorie particolari di dati inerenti alla salute o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere ulteriormente specificate da ATS Montagna.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ATS Montagna.

Articolo 10 - Codice di comportamento e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

10.1 In ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Montagna sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto

di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

10.2 Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) pubblicati nelle sezioni dedicate all' Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali.

Le Parti si danno reciproca assicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Articolo 11 - Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 12 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia verrà risolta mediante arbitrato rituale -ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile- e, qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Sondrio.

Articolo 13 - Modifiche

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo del presente protocollo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 14 - Conformità atto

Il presente protocollo è firmato digitalmente (*), ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 48,00 (per un totale di n. 11 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Montagna, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere all'ASST il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna

Il Direttore Generale, f.to Dott. Raffaello Stradoni (*)

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Generale, f.to Dott. Tommaso Saporito (*)

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.